



**AVVISO
n. 379**

22 marzo 2019

EuroTLX

Mittente del comunicato: **EuroTLX SIM**

Società oggetto dell'Avviso: ---

Oggetto: **Comunicazione Modifiche Regolamento - entrata in vigore dal 20 maggio 2019**

Testo del comunicato

Si informa che sono state approvate le modifiche al Regolamento del Mercato EuroTLX, illustrate di seguito. L'entrata in vigore è stabilita dal **20 maggio 2019**.



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO EUROT LX

LIQUIDAZIONE DEI CONTRATTI SU BASE NETTA

Le modifiche illustrate di seguito entreranno in vigore il **20 maggio 2019**, subordinatamente all'esito positivo dei test del Servizio X-TRM.

Il regolamento del mercato è modificato per prevedere che i contratti non garantiti eseguiti sui segmenti Cert-X e Equity siano inoltrati al servizio di liquidazione operato da Monte Titoli (T2S) aggregati secondo un nuovo modello di cd. "*netting bilaterale*", che affiancherà il vigente modello di aggregazione dei contratti non garantiti da regolare presso gli ICSD.

In particolare, si prevede che il servizio X-TRM acquisisca tali contratti e proceda al calcolo dei saldi netti bilaterali aggregando le operazioni: (i) concluse tra le stesse controparti (negoziatori) (ii) aventi ad oggetto il medesimo ISIN, (iii) stessa data di regolamento e (iv) distintamente concluse in conto proprio/conto terzi. Si precisa che il calcolo del saldo netto bilaterale è finalizzato esclusivamente a minimizzare il numero di istruzioni di regolamento da inoltrare al servizio di liquidazione (c.d. "*settlement netting*").

(articolo 7.1 e relativa linea guida)

Con l'occasione, si rivedono le regole di condotta degli operatori. In particolare, si generalizzano le regole vigenti in materia di monitoraggio del funzionamento del processo di cd. "*netting bilaterale*", prevedendo che gli operatori si dotino di efficaci forme di controllo per il monitoraggio delle posizioni contrattuali assunte sul mercato, assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e il regolamento finale dei contratti conclusi. Conseguentemente, sono declinati nell'ambito delle Linee Guida alcuni obblighi in capo agli operatori a tal fine (procedure interne che consentano la riconciliazione dei contratti conclusi sul mercato con i saldi netti bilaterali inoltrati al servizio di liquidazione e l'individuazione dei contratti non regolati).

(articolo 3.11 e nuova linea guida; articoli 3.14, 7.4, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14)

Il testo aggiornato del Regolamento EuroTLX sarà reso disponibile sul sito Internet di EuroTLX, all'indirizzo <https://www.eurotlx.com>

Di seguito si riportano le modifiche al testo del Regolamento.

Definizioni

Istruzione di Mercato	Indica una istruzione inviata dal sistema X TRM a Euroclear Bank o Clearstream Banking Luxembourg, normalmente corrispondente ad un saldo bilaterale (compenso), eccezionalmente corrispondente ad un'istruzione singola (di inserimento o Reverse trade).
Istruzione OTC	Indica una istruzione avente ad oggetto i quantitativi da regolare presso un sistema di liquidazione, inserita in Euroclear Bank o Clearstream Banking Luxembourg da un Operatore a seguito di un'operazione di scorporo di un'Istruzione di Mercato o di un'altra Istruzione OTC.
Netting bilaterale	La funzionalità che consente di aggregare i contratti eseguiti sul segmento di EuroTLX caratterizzato dal regolamento su Euroclear Bank e Clearstream Banking Luxembourg, secondo il criterio definito nella Comunicazione Tecnica.
Scorporo	Indica la cancellazione dell'Istruzione di Regolamento in Fail che contiene alcune istruzioni regolabili e il contestuale inserimento di due nuovi accorpamenti (ovvero di due Istruzioni OTC), uno contenente le istruzioni regolabili, l'altro contenente quelle non regolabili.

Omissis

Capo 4 Regole di condotta

Articolo 3.11 Regole di condotta generali degli Operatori

1. Gli Operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:

- a. compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;
- b. porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli Strumenti Finanziari EuroTLX negoziati o alla variazione dell'esposizione sul mercato;
- c. compiere atti che possano impedire la preservazione delle condizioni di liquidità del mercato e/o ostacolare i Liquidity Provider nell'adempimento degli impegni assunti;
- d. porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse;

1.b Gli Operatori devono dotarsi di efficaci forme di controllo al fine di monitorare le posizioni contrattuali assunte sul mercato ed evitare situazioni che possano ostacolare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la regolare liquidazione dei contratti presso i sistemi di regolamento. Gli Operatori

devono attuare precise strategie al fine di assicurare il regolamento dei contratti nei termini previsti.

Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli Operatori devono, tra l'altro, soddisfare quanto previsto nelle Linee Guida.

Omissis

Linee guida 3.11 (1)

Monitoraggio delle posizioni in liquidazione

1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle posizioni contrattuali assunte ed assicurare il regolamento dei contratti negoziati nelle classi non garantite, gli Operatori devono adottare procedure interne che consentano:

- a) la riconciliazione dei contratti conclusi sul mercato con i saldi netti bilaterali inoltrati al servizio di liquidazione;**
- b) l'individuazione dei contratti non regolati;**
- c) a fronte di richiesta di EuroTLX, immettere istruzioni di regolamento volte a massimizzare il regolamento dei contratti conclusi, secondo i criteri specificati dall'apposita Comunicazione Tecnica per gli strumenti delle classi internazionali non garantite.**

Omissis

~~Articolo 3.14 Regole di condotta per gli Operatori aderenti al segmento EuroTLX internazionale non garantito e al segmento EuroTLX^{Quote}, classe internazionale~~

~~1. Gli Operatori che operano sul segmento EuroTLX internazionale non garantito e sul segmento EuroTLX^{Quote}, classe internazionale, devono assicurare:~~

- ~~1) il buon funzionamento dei processi di Netting bilaterale;~~
- ~~2) la comunicazione e gestione dei Fail e il contenimento del rischio di contagio;~~
- ~~3) l'individuazione dei contratti non regolati.~~

~~2. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli Operatori sono tenuti a rispettare le seguenti linee guida nonché di quanto indicato nella relativa Comunicazione Tecnica:~~

Linee guida 3.14

~~1. Gli Operatori devono comunicare:~~

- ~~1) l'elenco di Istruzioni di Regolamento secondo le disposizioni contenute nell'apposita Comunicazione Tecnica;~~
- ~~2) informazioni ad hoc, a fronte di richieste specifiche inoltrate da EuroTLX.~~

~~2. Gli Operatori sono tenuti a fornire le informazioni di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente, essenziali all'attività di EuroTLX di monitoraggio e gestione dei Fail, nei termini stabiliti nell'apposita Comunicazione Tecnica o eventualmente comunicati da EuroTLX.~~

Gli Operatori devono:

- a) adottare le misure organizzative ritenute più opportune per contenere i Fail nell'ambito di proporzioni fisiologiche, sia in termini di numero, quantitativi interessati, durata;*
- b) adoperarsi per una tempestiva risoluzione dei Fail provocati;*
- c) a fronte di richiesta da parte di EuroTLX, effettuare gli Scorpori che permettono il regolamento di contratti effettivamente regolabili, secondo i criteri specificati dall'apposita Comunicazione Tecnica.*

Omissis

Linee guida 7.1 (1)

servizi di riscontro e sistemi di regolamento

Il servizio di riscontro e rettifica giornaliero è X-TRM.

I sistemi di regolamento designati sono i sistemi gestiti da:

- Monte Titoli o da altri CSD che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross CSD, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli,¹ che operano per gli strumenti finanziari delle classi domestiche;*
- Euroclear e da Clearstream Banking Luxembourg, che operano per gli strumenti finanziari delle classi internazionali.*

I contratti aventi ad oggetto:

- gli strumenti dei Segmenti Equity e Cert-X, classi domestiche non garantite, conclusi nella medesima giornata di negoziazione sono aggregati in saldi netti bilaterali;***
 - gli strumenti delle classi internazionali non garantite sono aggregati in saldi bilaterali che tengono conto distintamente degli acquisti e delle vendite.***
- I criteri di calcolo dei saldi sopra indicati sono definiti nelle Istruzioni del Servizio X-TRM.***

Omissis

Articolo 7.4 Netting Bilaterale

~~1. Fermi restando i casi di cui all'articolo 7.1, comma 4, i contratti relativi agli strumenti finanziari negoziati nel segmento EuroTLX internazionale non garantito e nel segmento EuroTLX^{Quote}, classe internazionale, di cui all'articolo 4.1 sono regolati attraverso l'inoltro ai servizi di liquidazione di saldi bilaterali generati dal sistema di Netting bilaterale di X-TRM.~~

Linee guida 7.5 4 (1)

Tempistiche di attivazione della procedura di buy in

¹ L'entrata in vigore della modifica è comunicata con successivo Avviso

*L'Operatore in bonis può avviare la procedura di Buy-in a partire dal sesto giorno successivo la data di regolamento (S+6), nel caso di un contratto (o di un saldo bilaterale, nel caso di regolamento tramite Netting Bilaterale) avente ad oggetto uno strumento finanziario appartenente **alle classi non garantite** al segmento domestico non garantito e estero non garantito. La richiesta di avvio della procedura di buy in deve tenere conto della eventuale buyer protection e delle caratteristiche dello strumento finanziario.*

Il singolo processo di Buy-in può avere ad oggetto anche più contratti (o più saldi bilaterali) purché eseguiti sul medesimo strumento finanziario con il medesimo Operatore, e per ciascun contratto sia trascorso il termine sopra indicato senza la mancata consegna dei titoli.

Omissis

Capo 4 ~~Controllo dei processi di regolamento delle operazioni~~

Articolo 8.11 ~~Monitoraggio del rischio di contagio~~

1. EuroTLX, relativamente al regolamento delle operazioni effettuate sul segmento EuroTLX Internazionale non garantito e sul segmento EuroTLX^{Quote}, classe internazionale, svolge un monitoraggio delle Istruzioni di Regolamento in Fail, attraverso controlli basati su soglie temporali e di quantità, finalizzato all'individuazione di istruzioni che, singolarmente o in via combinata con altre, possono risultare critiche in termini di contenimento del rischio di contagio.

2. EuroTLX, a seguito dei controlli di cui al comma precedente svolti sulla base delle informazioni ricevute da Euroclear Bank, Clearstream Banking Luxembourg e dagli Operatori, può inoltrare agli Operatori richieste di Scorporo o di informazioni specifiche.

Articolo 8.12 ~~Inibizione temporanea dell'attività di un Operatore sul segmento EuroTLX Internazionale non garantito~~

1. EuroTLX può disporre l'inibizione temporanea dell'attività di un Operatore sul segmento EuroTLX Internazionale non garantito, qualora l'Operatore non si dimostri in grado di assicurare una corretta gestione dei compiti a suo carico previsti dal presente Regolamento e dall'apposita Comunicazione Tecnica, e la sua operatività determini una criticità rispetto al buon funzionamento del processo di Netting bilaterale e/o del processo di comunicazione e gestione dei Fail.

Articolo 8.13 ~~Inibizione temporanea dell'attività di un Operatore sugli strumenti finanziari garantiti~~

1. EuroTLX dispone l'inibizione temporanea dell'attività di un Operatore su tutti gli strumenti finanziari garantiti su richiesta inoltrata dalla controparte centrale di cui all'articolo 7.3.

2. Qualora la controparte centrale di cui all'articolo 7.3 richieda di procedere immediatamente, EuroTLX provvede a disporre l'inibizione nel più breve tempo possibile e a cancellare gli eventuali contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX dall'Operatore inibito nel periodo intercorrente tra la ricezione della richiesta di inibizione e l'effettiva efficacia tecnica sul mercato dell'inibizione medesima.

Capo 5 Gestione delle disfunzioni tecniche

Articolo 8.14 Condizioni generali

1. L'attività di verifica del mantenimento di un'adeguata ed efficiente infrastruttura tecnologica si esplica attraverso il controllo puntuale e costante delle strutture tecnologiche:

- a) di mercato, con particolare riferimento all'attività di negoziazione e abbinamento delle proposte;
- b) di connessione degli Operatori al mercato;
- c) di diffusione delle informazioni rilevanti per la negoziazione;
- d) connesse al funzionamento dei processi di **monitoraggio dei saldi netti bilaterali e dei processi conseguenti** ~~Netting bilaterale~~;
- e) connesse all'attività di post-trading.

omissis